

Da "tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.lecco@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "diego.bolis@odcec.lecco.it" <diego.bolis@odcec.lecco.it>
Data lunedì 9 marzo 2020 - 13:35

COMUNICAZIONE 2/2019/NUCP

Tribunale Ordinario di Lecco.

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Numero di Ruolo generale: 2/2019

Giudice: COLASANTI DARIO

Debitore: VITERIA MONTE MARENZO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Oggetto: RIGETTO CONCORDATO PER INAMMISSIBILITA'

Descrizione: RIGETTO CONCORDATO PER INAMMISSIBILITA'

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 09/03/2020 13:34

Registrato da CAMPANELLO TIZIANA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Allegato(i)

BodyPart.txt (421 bytes)

IndiceBusta.xml (271 bytes)

Comunicazione.xml (845 bytes)

1542043s.pdf.zip (265 Kb)



IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da **VITERIA MONTE MARENZO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Monte Marenzo (LC), c.f. 00931270169, in persona dei liquidatori PIERANGELO COLOMBO e GIULIA LOCATELLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti EDOARDO MARCELLINI e EMIDIO D'AMICO, presso il cui studio, sito in Lecco, via F.lli Cairoli n. 9/D è elettivamente domiciliata;

premesso

- che la società ricorrente in data 24.6.2019 ha depositato presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con istanza di autorizzazione a depositare entro il termine stabilito dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 6° L.F.;
- che il Tribunale ha concesso termine fino a 120 giorni per l'integrazione della domanda, con scadenza in data 22.11.2019, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali;
- che il ricorrente ha depositato la proposta ed il piano concordatari, oltre alla documentazione integrativa *ex lege*, in data 12.11.2019;
- che il Giudice Relatore ha formulato le seguenti richieste di chiarimento ed integrazione ai sensi dell'art. 162 comma 1° L.F. fissando l'udienza del 5.12.2019: *"1) Necessità di appostare un fondo rischi riguardo alle pretese ulteriori delle maestranze in assenza di un accordo formalizzato, con conseguente calcolo dell'impatto sui numeri concordatari; 2) Necessità di precisare se il valore dell'immobile, stimato € 3.000.000,00, rappresenti il prezzo base sin dalla prima asta oppure si ritenga di partire da un prezzo più alto fino a raggiungere la somma minima indicata. Nel primo caso sarà necessario stabilire precauzionalmente come procedere in caso di diserzione dell'incanto, con conseguente ribasso ed impatto sulla proposta concordataria; 3) Necessità di*



specificare se il piano opta per la cessione immediata dell'azienda o per il previo affitto in quanto in questo caso sorgerebbe l'incompatibilità della durata triennale dell'esecuzione del concordato, espressamente prevista nel piano, con la previsione ventilata di un affitto quinquennale; 4) Necessità di precisare se il valore dell'azienda, stimato € 1.500.000,00, rappresenti il prezzo base sin dalla prima asta oppure si ritenga di partire da un prezzo più alto fino a raggiungere la somma minima indicata. Nel primo caso sarà necessario stabilire precauzionalmente come procedere in caso di diserzione dell'incanto, con conseguente ribasso ed impatto sulla proposta concordataria; 5) Ingiustificata omissione del compenso per il Liquidatore giudiziale, che dunque dovrà essere previsto tra i costi prededucibili nei limiti del valore dei cespiti rimasti da liquidare al momento dell'omologa e dell'intero passivo concordatario; 6) Necessaria appostazione di un fondo rischi per garantire il pagamento del Credito Valtellinese in mancanza della formalizzazione della transazione annunciata nel piano; 7) Al fine di falcidiare i crediti privilegiati, necessità di simulare lo scenario fallimentare con indicazione delle percentuali che sarebbero pagate ai vari gradi di privilegio nel rispetto della causa di prelazione, con conseguente ammissibilità della falcidia dei soli crediti che non sarebbero soddisfatti in un eventuale fallimento, salvo l'apporto di finanza esterna; 8) Necessità di esplicitare i criteri in base ai quali sono stati falcidiati i crediti privilegiati di Erario e INPS nonché, ferma la necessità di due diverse classi obbligatorie, le ragioni del trattamento con percentuali distinte della percentuale declassata al chirografo dei crediti erariali e di quelli previdenziali e di crediti declassati con i crediti chirografari erariali e previdenziali; 9) Necessità di esplicitare le ragioni dell'indicazione di una percentuale inferiore per i crediti ab origine chirografari di natura erariale e previdenziale rispetto a quanto previsto per i crediti declassati; 10) Necessità di comprendere i criteri in base ai quali è stato effettuato il declassamento degli altri crediti privilegiati; 11) Conseguente inidoneità delle attestazioni prodotte per quanto di ragione; 12) Altre precisazioni ed integrazioni eventualmente necessarie;”;

- che la società concordataria ha richiesto un rinvio dell'udienza alla luce della sopravvenuta necessità di appostare al privilegio il credito legato “all'operazione relativa al CONTO CORRENTE N. 1/23/6113/0” in quanto “assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96” cosicché “a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, ... assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33”;

- che all'udienza di rinvio del 17.12.2020, la società concordataria ha esposto i chiarimenti sollecitati dal Giudice Relatore e in parte contenuti nella memoria già depositata, nonché, con



riguardo alla sopravvenienza illustrata, i soci della concordataria hanno dato la disponibilità a destinare il ricavato di un immobile del valore di euro 300 mila, sufficiente a garantire il rispetto della soglia di ammissibilità;

- che prima della successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 162 comma 2° L.F. davanti al Collegio, la società concordataria ha depositato nuova versione della proposta e del piano concordatari, con le modifiche necessarie per far fronte alle osservazioni ed alle esigenze sopravvenute;

- che in occasione della predetta udienza, cui hanno partecipato la legale rappresentante della società, oltre al legale ed all'advisor della stessa, nonché il commissario giudiziale, è stata constatata l'insufficienza dell'attivo concordatario per consentire la falcidia dei privilegi successivi al 18° grado, considerata la necessità di assicurare il pagamento delle diverse classi di chirografi nella percentuale indicata; è stato altresì notato che le risorse mancanti, di limitata entità, potrebbero essere reperibili a seguito delle trattative con MEDIOCREDITO ed il Credito valtellinese;

considerato

- che la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati fino al 18° grado, con conseguente falcidia dei gradi successivi in modo da garantire la percentuale del 40% all'Erario per la parte privilegiata, e pagamento dei creditori chirografari suddivisi in classi (Erario post falcidia al 22%, Comune di Monte Marenzo al 21.20, altri creditori 21.20, nulla ai creditori di natura postergata);

- che il piano concordatario prevede la liquidazione del patrimonio della società, composto da immobili, azienda, crediti commerciali, magazzino e disponibilità liquide, nonché l'apporto di finanza esterna nei termini in precedenza esposti;

- che in particolare è stato appostato un fondo per far fronte al rischio di pagamento al privilegio del credito nei confronti di Mediocredito a titolo di privilegio generale per euro 573.257,25 ai sensi ai sensi dell'art. 8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33;

ritenuto

- che l'attivo prospettato, comprensivo della finanza esterna, non sia sufficiente a supportare il fabbisogno concordatario sulla base della proposta formulata dalla ricorrente, pur già recependo i valori esposti ed a prescindere dalle notazioni sulla relativa coerenza e congruità;

- che infatti in un concordato liquidatorio, affinché sia possibile lo stralcio di privilegi generali mobiliari come quelli per cui la ricorrente ha previsto la falcidia, sia necessario un apporto di finanza esterna che copra integralmente l'esposizione al chirografo nella percentuale promessa, come imposto dall'art. 160 comma 2° L.F., in quanto altrimenti sarebbe alterato l'ordine della cause legittime di prelazione;



- che la prospettazione del recupero di risorse utili dall'esito delle trattative con alcuni creditori non esenti dall'appostazione di passività per l'integrale entità del credito riconosciuto, in mancanza del perfezionamento dell'accordo transattivo, dato che le trattative sono meramente pendenti;
- che in particolare la previsione del rango privilegiato del credito di Mediocredito, ai sensi ai sensi dell'art. 8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33, sia assolutamente necessaria alla stregua della lettera delle disposizioni citate e perlomeno in ottica prudenziale, data l'incertezza del quadro giurisprudenziale, come ammesso dallo stesso ricorrente;
- che l'assenza di tale requisito comprometta irrimediabilmente l'ammissibilità della domanda, senza possibilità di rimetterne la valutazione di convenienza al creditore interessato tramite il voto;
- che il rilievo di tale profilo è di per sé sufficiente ad impedire l'apertura della procedura, assorbendo le ulteriori possibili notazioni relative all'assenza di adeguata "assicurazione" dei valori dell'attivo necessario per l'adempimento della proposta e la mancanza di qualsiasi atto di destinazione a fini concordatari dell'immobile che costituisce la "finanza esterna";

P.Q.M.

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata da **VITERIA MONTE MARENZO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Monte Marenzo (LC), c.f. 00931270169;

MANDA

alla Cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 15.1.2020.

Il Giudice est.
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Ersilio Secchi

